

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Arch. Graziano VOLPE



Il funzionario estensore  
Dott. For. Fabrizio Maglioni



Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Tecnico regionale -Cuneo

DETERMINAZIONE NUMERO: 4007 DEL: 27 DIC. 2018  
Codice Direzione: A18000 Codice Settore: A1816A  
Legislatura: 10 Anno: 2018

Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza

Firmatario provvedimento: VOLPE GRAZIANO

#### Oggetto

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Interventi selvicolturali nel Comune di Prazzo (CN) (loc. Costa Succera). Richiedente: Comune di Prazzo.

VISTA la domanda n. 42344/2018 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Comune di Prazzo nella persona della Sig.ra Bonelli Denisia (Sindaco), in data 07/11/2018 – assunta al Protocollo n. 50477;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte Fabrizio Maglioni in data 04/12/2018, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTO il D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;  
VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);  
VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;  
VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;  
VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., Il Comune di Prazzo nella persona della Sig.ra Bonelli Denisia (Sindaco) e dell'allegato progetto di intervento redatto dal Dott.

For. Simona Dutto, pervenuti in data 07/11/2018 al Prot. n. 50477 in allegato al modello di istanza n. 42344/2018 e con riferimento alle integrazioni pervenute, con le prescrizioni di seguito riportate:

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento (ha)
Prazzo	B	18	9	38,8524	16,9750
Prazzo	B	18	10	9,2933	1,5250
				Totale	18,5000

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 18,500, interessata da un rimboschimento di larice con abete rosso e bianco;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
- il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati, così come individuati nell'ambito dei rilievi effettuati;
- si approva il piedilista di contrassegnatura delle piante da conservare a tempo indefinito per la salvaguardia della biodiversità, individuate sia sull'area campione effettuata che in maniera andante su tutta la superficie;
- si approva il numero delle piante prelevabili sull'intera superficie di intervento, desumibile dal piedilista analitico di contrassegnatura e da quello riassuntivo per classe diametrica, che comportano l'abbattimento di n. di n. 927 esemplari (666 larici, 133 abeti rossi e 128 abeti bianchi);
- si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento, che risulta pari a 953 mc; tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
- non potranno essere tagliate: le piante diverse da contrassegnate con doppio bollo di vernice arancione, quelle anellate in giallo col simbolo "B", da rilasciare a tempo indefinito per la biodiversità; per quanto riguarda il lariceto di invasione, non potranno essere tagliate piante diverse da quelle contrassegnate in arancione nell'area campione, mentre, fuori da essa, i criteri di rilascio dovranno essere similmente replicati;
- qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;
- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);

- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – *qualora previste* - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- durante le operazioni di esbosco del legname, ove previsto, si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;
- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art. 34 del Regolamento):
  1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;
  2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
    - a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
    - b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescio di fenomeni di erosione;
    - c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
      - 1) chiusura e protezione degli accessi;
      - 2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.";
- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;
- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);
- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.